

Sent. n. 112/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Dott.

Francesco Maffei, in funzione di Giudice unico delle pensioni,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul giudizio iscritto al n. 80283 del registro di Segreteria, introdotto

con ricorso depositato in data 17.02.2024, proposto da XX

(omissis), nato a omissis il omissis, residente in

omissis, alla Via omissis, rappresentato e difeso, giusta procura

agli atti, dall'Avv. Giorgio Nucaro Amici

(giorgionucaroamici@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente

domiciliato presso lo Studio del predetto sito in Roma, Viale Ippocrate

n. 33.

contro

INPS, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente

domiciliato in Roma, via Ciro il Grande n. 21.

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

UDITI nella pubblica udienza del 18.12.2024, celebrata con

l'assistenza del Segretario, Dott.ssa Sara Dima, l'Avv. Giorgio Nucaro

Amici, per il ricorrente, e l'Avv. Filippo Mangiapane, per l'INPS.

Considerato in

FATTO

Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente agisce contro il provvedimento dell'INPS di conferimento della pensione, liquidata con il sistema retributivo con decorrenza 29.09.2021 per il mancato inserimento, nella base pensionabile, del compenso percepito dal ricorrente quale Omissis della Corte costituzionale.

In particolare, il ricorrente lamenta che nel provvedimento di conferimento della pensione risulta indicata una retribuzione pensionabile alla cessazione dal servizio il cui importo non sarebbe corretto in quanto non avrebbe tenuto conto degli emolumenti effettivamente percepiti in qualità di magistrato ordinario e di Omissis dell'Organo costituzionale.

Il ricorrente, infatti, è stato nominato Omissis della Corte costituzionale con delibera del 26.02.2014; incarico successivamente rinnovato e prorogato, ininterrottamente, fino al 18.04.2022, con il compenso il cui importo è rimasto sempre confermato nella misura di € 100.000 annui lordi, da corrispondere in dodici rate mensili, posticipate non rivalutabili, da aggiungersi al trattamento economico che lo stesso percepiva come magistrato (fuori ruolo), come da delibera della Corte costituzionale in sede non giurisdizionale. Successivamente, con delibera interpretativa del 24.05.2022, la Corte costituzionale, in seduta non giurisdizionale, dichiarava che “lo

stipendio complessivo annuo, attribuito al dott. XX per l'incarico di Omissis, con delibera del 9 aprile 2014 della Corte in sede non giurisdizionale, era inteso dalla stessa Corte come costituito dall'importo derivante dal trattamento economico di Magistrato ordinario più euro 100.000,00 annui lordi”.

Tale delibera è stata trasmessa, dal ricorrente, unitamente alla dichiarazione di non applicabilità del tetto di retribuzione di € 240.000, all’Ufficio pensioni del Ministero della Giustizia ed all’INPS che, però, non ne ha tenuto conto nella determinazione del trattamento pensionistico.

Nel ricorso, vengono ampiamente illustrate le ragioni per le quali al compenso percepito quale Omissis della Corte costituzionale debba essere riconosciuta natura retributiva e non indennitaria, costituendo una componente fissa e continua della retribuzione dell’incarico ricevuto che concorre a determinare lo stipendio globale attribuito al ricorrente.

Il ricorrente, dopo aver inutilmente agito in via amministrativa, ha presentato ricorso davanti a questo Giudice unico per ottenere il riconoscimento del diritto alla rideterminazione del trattamento pensionabile con il ricalcolo della base pensionabile nella misura indicata dalla data del pensionamento, con gli arretrati, computati per differenza con quanto già erogato allo stesso a titolo di pensione e maggiorati di interessi legali e rivalutazione.

Con memoria depositata il 29.11.2024, si è costituito in giudizio l’INPS

che ha precisato di aver provveduto alla riliquidazione del trattamento pensionistico non applicando il limite al trattamento economico del personale pubblico di cui all'art. 13, comma 1, del d.l. n. 66/2014 confermando però la non riconducibilità del compenso alle ipotesi tassativamente indicate nell'art. 43 del d.P.R. n. 1092/1973, concludendo per una declaratoria di cessazione della materia del contendere.

All'udienza odierna, i rappresentanti delle parti si sono richiamati alle conclusioni in atti e la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Oggetto del presente giudizio consiste nel riconoscimento del diritto del ricorrente alla rideterminazione della base pensionabile del trattamento pensionistico che tenga conto anche del compenso percepito per l'incarico di Omissis della Corte costituzionale, al quale andrebbe riconosciuta natura retributiva e non indennitaria.

Il ricorso è fondato e va accolto.

Ai fini della corretta quantificazione della base pensionabile del ricorrente è necessario procedere alla definizione di quale fosse la sua retribuzione al momento della cessazione dal servizio, in costanza dell'incarico di Omissis della Corte costituzionale.

Va, pertanto, esaminata innanzitutto la fonte normativa che disciplina il compenso in questione, cioè l'art. 14 del Regolamento dei servizi del personale della Corte costituzionale che, al comma 7, dispone che “al

Omissis spetti un compenso annuale determinato dalla Corte, contestualmente al conferimento dell'incarico".

Con delibera del 09.04.2014, la Corte costituzionale ha determinato tale compenso nella misura di euro 100.000 annui lordi da corrispondere in dodici rate mensili, posticipate e non rivalutabili, da aggiungersi al trattamento economico che il ricorrente già percepiva come magistrato ordinario.

Nei successivi provvedimenti di rinnovo dell'incarico, il compenso in questione è stato sempre definito come "retribuzione" e in questo senso si è espressa anche la delibera interpretativa della Corte che ha chiaramente qualificato il compenso come "stipendio complessivo annuo", che va ad aggiungersi allo stipendio e agli emolumenti che spettavano allo stesso in qualità di magistrato ordinario.

Tale interpretazione è avallata anche dalla giurisprudenza della Cassazione che ha confermato la nozione di "retribuzione globale" come riferita al "compenso che il lavoratore percepisce in conseguenza del normale svolgimento di una prestazione, senza che possano quindi essere valorizzate ulteriori indennità connesse non all'attività lavorativa svolta, ma ad altri parametri ..., emolumenti volti a compensare non la maggiore gravosità/difficoltà della prestazione, ma altri disagi, come – ad esempio – quelli connessi al trasferimento, alla locazione di un immobile nel nuovo luogo di lavoro, ecc." (Cass., sez. civ. lav., n. 8040/2022).

Al compenso in argomento, quale compenso annuo fisso, può essere riconosciuto carattere di generalità e continuità e, quindi, va attribuita

natura retributiva e non indennitaria, rientrante nella componente dello stipendio globale attribuito al ricorrente; pertanto, rientra nella base pensionabile.

Va quindi dichiarato il diritto del ricorrente alla rideterminazione del proprio trattamento pensionistico, dalla data del collocamento in quiescenza, attraverso il ricalcolo della base pensionabile che tenga conto dello stipendio unitario lordo percepito dal ricorrente, alla data del pensionamento, sia dal Ministero della Giustizia, in qualità di magistrato ordinario, sia dalla Corte costituzionale, in qualità di Omissis, con la conseguente condanna dell'INPS al pagamento delle differenze sui ratei già corrisposti.

Sulle differenze dovute sui ratei di pensione, spetta il maggiore importo fra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e fino al pagamento in conformità alla sentenza delle Sezioni Riunite n. 10/2002/QM del 18 ottobre 2002.

In relazione alla regolazione delle spese, nulla per quelle di giudizio, tenuto conto della gratuità del giudizio pensionistico; quelle di lite, in ragione del principio della soccombenza, sono liquidate a favore del ricorrente nell'importo di € 2.500,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% del predetto compenso, IVA e CPA come per legge.

PQM

La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio – in

composizione di Giudice Unico per le pensioni, definitivamente pronunciando:

- accoglie il ricorso nei termini di cui in parte in motiva;
- condanna l'INPS al pagamento delle spese legali nei confronti del ricorrente, che liquida in complessivi euro 2.500,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% del predetto compenso, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

f.to digitalmente

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 d.lgs. 30.6.2003, n. 196, dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 nei riguardi del ricorrente ed eventuali danti e aventi causa.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

(f.to digitalmente)

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 20.02.2025

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA